

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La responsabilità professionale dell'avvocato (doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente) si estende in caso di incertezza giurisprudenziale

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. L'ambito della responsabilità dell'avvocato si estende, peraltro, in caso di incertezza giurisprudenziale (nel caso di specie, in controversia sulla responsabilità professionale dell'avvocato azionata dal cliente per non avergli consigliato di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione per tre cambiali a sua firma, la SC afferma che è quantomeno singolare che l'avvocato, incaricato di seguire i profili penalistici della vicenda del protesto in

quesitone non abbia consigliato sulla - o quantomeno non gli abbia segnalato la - necessità di richiederne la cancellazione sulla base del disposto della L. n. 77 del 1955 e, comunque, non abbia opportunamente informato sull'opportunità, se non necessità, di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove lo stesso avvocato si reputasse inidoneo e comunque non professionalmente capace).

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 14597 del 30/07/2004 e 24544 del 20/11/2009.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.7.2019, n. 19520

...omissis...

Fatti di causa

omissis agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova al fine di ottenere la condanna degli avvocati *omissis* per non avergli consigliato di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione per tre cambiali a sua firma, protestate, affermando che l'avvocato *omissis* gli aveva detto che prima della definizione del processo penale di falso nulla poteva farsi e l'avvocato *omissis* si era limitata ad assisterle nella materia penale. *omissis* proponeva, altresì, opposizione ai decreti monitori per prestazioni professionali ottenuti dall'avvocato *omissis* nei suoi confronti.

A seguito della costituzione in giudizio nelle cause di responsabilità professionali dei due legali avvocati *omissis* venne chiamata in manleva la Assicuratrice *omissis* S.p.a., che eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo per l'avvocato *omissis* e precisava che la copertura era limitata alla sola responsabilità diretta degli assicurati, nell'ambito della polizza assicurativa.

Il Tribunale di Padova, riunite le cause, rigettò sia la domanda di accertamento e condanna per responsabilità professionale degli avvocati *omissis* sia le opposizioni ai decreti ingiuntivi.

La Corte di Appello di Venezia, adita dal *omissis*, confermò la decisione del Tribunale. Avverso la sentenza di appello ricorre *omissis* con quattro motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all'art. 116 c.p.c., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., art. 184 bis c.p.c. e R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 91, art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c. Resistono con separati controricorsi *omissis* e l'Assicuratrice *omissis* S.p.a. Nel proprio controricorso *omissis* eccepisce l'improcedibilità del ricorso in quanto l'attestazione di conformità sarebbe stata apposta direttamente sulla copia del provvedimento notificato con modalità telematiche. Il ricorrente *omissis* ed i controricorrenti *omissis* hanno depositato memorie per l'adunanza camerale.

Ragioni della decisione

Il primo motivo di ricorso deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del principio di vicinanza della prova nonché del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c. e dall'art. 2697 c.c., in applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c..

Il secondo mezzo assume violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c. e vizio di motivazione.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del previgente art. 184 bis c.p.c. e vizio di motivazione.

Infine il quarto mezzo deduce violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 91, art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c..

L'eccezione di improcedibilità del ricorso è infondata, risultando depositata dal ricorrente *omissis*, come risulta dagli atti del fascicolo di parte, consultabili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., l'attestazione di conformità dei documenti informatici comprovanti la notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata.

Ragioni di economia processuale inducono la Corte ad esaminare congiuntamente il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso.

In particolare il terzo mezzo assume violazione della disciplina processuale in tema di rimessione in termini.

Il Tribunale di Padova prima e la Corte di Appello di Venezia poi non avrebbero fatto buon governo dell'istituto della rimessione in termini, con riferimento una lettera che era stata inviata al *omissis* dalla Banca Antonveneta solo il 20 maggio 2010, in data successiva allo spirare dei termini perentori per la produzione documentale in primo grado.

La Corte di Appello di Venezia ha affermato sul punto che al fine di poter chiedere di produrre documenti oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 4, il *omissis* avrebbe dovuto documentare o offrire di dimostrare che aveva già chiesto alla banca tutta la documentazione inerente i rapporti dopo i protesti, e tanto non era stato fatto. La motivazione della Corte territoriale è, sul punto, viziata in quanto pone a capo del *omissis* un onere probatorio non adeguatamente calibrato, espandendo in modo illogico ed esorbitante il principio di eventualità. E', infatti, circostanza pacifica che al *omissis* il documento - ossia la lettera alla Banca *omissis* dello studio dell'avvocato Bergamo, esercente nell'ambito dello studio dell'avvocato *omissis*, se non altro quale libero professionista - risalente al luglio 2002 era stato comunicato solo con missiva della stessa banca al *omissis* del maggio 2010. Peraltro nel motivo di impugnazione in appello risultava spiegata la ragione del tardivo ritrovamento della detta lettera del luglio 2002, rimessa alla Banca dallo studio dell'avvocato *omissis*: l'effettuazione di ulteriori ricerche, da parte dell'istituto di credito, nei propri archivi, a seguito della citazione quale testimoni di alcuni ex dipendenti della stessa banca.

Il terzo motivo di ricorso è, pertanto, fondato.

Il quarto mezzo assume violazione o falsa applicazione della disciplina sull'esercizio della professione forense (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 91) *omissis*. La Corte territoriale ha affermato che essendo l'avvocato *omissis* esercente la professione forense in ambito penale e non avendo rapporti professionali con il coniuge avvocato *omissis*, doveva ritenersi che ella era stata incaricata di seguire la sola questione penale e non le si poteva, quindi, imputare alcunchè per non avere consigliato al *omissis* di attivarsi al fine di ottenere la cancellazione dei protesti. Sul punto la motivazione della sentenza in scrutinio non è coerente: da un lato essa afferma che all'avvocato *omissis* era stata affidata la sola difesa in ambito penale, dall'altro riconosce che vi era stato un mandato professionale pieno.

La materia della cancellazione dal registro dei protesti è, tuttavia, ambito professionale nel quale l'esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico, e, anche qualora questo fosse ritenuto esistente, con riferimento al caso di specie, deve ribadirsi che (Cass. n. 14597 del 30/07/2004 e 24544 del 20/11/2009): "Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole". L'ambito della responsabilità dell'avvocato si estende, peraltro, in caso di incertezza (Cass. n. 03765 del 14/02/2017) giurisprudenziale (con riferimento a

fattispecie relativa all'individuazione del termine esatto di prescrizione applicabile, imponendosi all'avvocato di compiere comunque atti interruttivi, anche nell'ambito di termine più breve di quello poi in concreto ritenuto operante).

E' quantomeno singolare, ed una plausibile spiegazione alternativa non è stata offerta dalla Corte territoriale, che l'avvocato *omissis*, incaricata di seguire i profili penalistici della vicenda del protesto per tre cambiali del *omissis*, non l'abbia consigliato sulla (o quantomeno non gli abbia segnalato la) necessità di richiederne la cancellazione sulla base del disposto della L. n. 77 del 1955 e, comunque, non l'abbia opportunamente informato sull'opportunità, se non necessità, di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove ella si reputasse inadeguata e comunque non professionalmente capace.

Il quarto motivo di ricorso è, pertanto, fondato.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono accolti. L'accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso assorbe i restanti primi due mezzi. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti. La causa è, pertanto, rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame sulla base di quanto statuito in questa sede. La regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione è rimessa al giudice di rinvio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.